



Società Dante Alighieri

Comitato di Ginevra

STATUTO

GINEVRA 1997

Società Dante Alighieri di Ginevra

Statuto

Art. 1

La Società Dante Alighieri è costituita in Ginevra, in conformità alle disposizioni dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Essa ha lo scopo di diffondere la lingua e la cultura italiana, e di mantenere tra gli Italiani residenti a Ginevra, l'amore e l'interesse per la cultura di origine. A tale fine promuove conferenze, concerti, rappresentazioni, corsi di lingua, escursioni ed altre manifestazioni culturali; opera per la diffusione del libro italiano, segnalando con i mezzi idonei le nuove pubblicazioni e mettendo a disposizione degli interessati la propria biblioteca.

Art. 2

La Società Dante Alighieri di Ginevra non ha carattere politico né confessionale e si astiene da qualsiasi forma di propaganda che non sia un puro e semplice contributo alla conoscenza della civiltà antica, moderna e contemporanea dell'Italia. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società mantiene contatti con il Centro di Studi italiani in Svizzera, con le analoghe Associazioni esistenti in altre città svizzere e con la "Dante Alighieri" di Roma. Essa può collaborare inoltre, per l'organizzazione delle proprie manifestazioni con il Consolato generale d'Italia a Ginevra e con altre Società culturali svizzere ed italiane.

Art. 3

Sono Organi della Società "Dante Alighieri" di Ginevra:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti.

Gli Organi elettivi hanno mandato per 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 4

Fanno parte di diritto dell'Assemblea tutti i soci ordinari e onorari della Società. Possono diventare soci ordinari tutti coloro che ne fanno domanda e versano a quota annuale fissata dall'Assemblea a Fr. 70. – modificabile ogniqualevolta l'Assemblea lo ritenga opportuno. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Sull'ammissione e l'esclusione dei Soci delibera il Consiglio, salvi restando i diritti dell'Assemblea previsti dal successivo Art. 6.

Art.5

La Società si riunisce in Assemblea ordinaria una volta all'anno ed in Assemblea straordinaria ogni volta che almeno un terzo dei membri del Consiglio lo ritiene

opportuno o su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.
L'assemblea è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, dal Presidente.

Art. 6

L'Assemblea:

- approva la relazione del Consiglio e il conto consuntivo relativo all'anno precedente;
- elegge, tra i propri membri il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo; elegge i Revisori dei Conti;
- tratta argomenti relativi alla vita della Società;
- modifica, se necessario, la quota annuale di adesione alla Società;
- nomina, su proposta del Consiglio, i soci onorari;
- ratifica o rigetta le delibere del Consiglio relative all'ammissione o esclusione dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto salvo per l'approvazione della relazione del Consiglio stesso e dei conti dell'esercizio precedente.

Le decisioni che implicano una modifica dello Statuto devono essere approvate da almeno due terzi dei presenti.

Art. 7

Il presidente:

- rappresenta a tutti gli effetti la Società;
- vigila sul rispetto dello Statuto;
- convoca l'assemblea;
- convoca e presiede, con diritto di voto, il Consiglio Direttivo;
- controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- firma insieme al Tesoriere gli ordini di pagamento e di incasso.

In caso di assenza del Presidente, questo è sostituito a tutti gli effetti da un Vice Presidente. In caso di assenza prolungata o di dimissioni, un Vice Presidente presiederà a tutti gli effetti la Società fino all'Assemblea ordinaria successiva.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo si compone normalmente di 8 membri eletti dall'Assemblea e dal Presidente.

Il Comitato direttivo:

dirige e amministra la Società;

promuove ed esegue gli orientamenti dell'Assemblea per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Art. 1.

Nella sua prima riunione, nomina i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Bibliotecario e il Direttore dei corsi. Le prime tre cariche devono essere coperte da persone appartenenti al Consiglio stesso. In caso di dimissioni o di indisponibilità di C, il Consiglio decide con maggioranza qualificata la cooptazione di membri supplenti.

Art. 9

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 10

I revisori dei conti sono eletti in numero di due dall'Assemblea. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Presidente o membro del Consiglio della Società.

I revisori dei conti:

- al consuntivo annuale una relazione di certificazione del bilancio stesso. controllano la tenuta della contabilità;
- verificano la rispondenza della stessa alle delibere del Consiglio Direttivo e alle norme statuarie;
- allegano

Art. 11

I debiti della società sono protetti nei confronti di terzi, fino alla concorrenza del patrimonio della stessa quale figura dai conti di gestione approvati annualmente dall'Assemblea.

Art. 12

Il presente Statuto, salvo gli articoli 1 e 2 che sono inderogabile, potrà essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto e comunicate dal Presidente ai soci almeno un mese prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea Ordinaria.

In caso di scioglimento della Società, le attività della Società matureranno presso la sede centrale della "Dante Alighieri".

Approvato dall'Assemblea Generale del 26 gennaio 1954, del 20 gennaio 1963, del 10 febbraio 1966, del 1 marzo 1986 e del 24 maggio 1997.